

BGE 46 III 15

Bundesgericht (BGE), 1917-01-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_46_III_15

FR: ATF 46 III 15

IT: DTF 46 III 15

Volltext

11 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- il legislatore supposeva ehe, non' ostante la cessazione delle ostilita, ehe potesse per avventura sopravvenire. La guerra non dovesse ritenersi «(finita » agli effetti della . ordinanza in questione prima del 31 dicembre 1919. Vero si e ehe l'art. 10 dell' ordinanza del 5 gennaio 1917 non parla ehe della proroga per la restituzione dei capitali ; ma e fuori di dubbio ehe essa debba estendersi anehe agli interessi scaduti nell'intervallo, perehe le stesse ragioni ehe militano in favore della proroga dei pagamenti del capitale, militano in favore di una dilazione del versamento degli interessi. E neanche puo essere di ostacolo alla rievibilita della domanda la circostanza, ehe essa fu interposta posteriormente all'epoca in cui, fra le potenze maggiori, le ostilita erano chiuse e la pace intervenuta. E fuori di dubbio ehe le difficolta economiche eccezionali, di cui l'industria degli alberghi ebbe a patire durante la guerra, perdurarono oltre la stagione estiva del 1919. Ove poi si consideri ehe la proroga degli interessi scaduti a fine giugno 1919 avrebbe potuto essere chiesta nel 1918 o al principio del 1919 (dunque prima della conclusione della pace), non si ravvede ragione alcuna per dichiarare irrevivibile una domanda per il solo motivo ehe il debitore aspetta, per introdurla, ehe gli interessi da prorogarsi fossero scaduti. Per quanto ha tra l'altro alle altre condizioni di applicazione della proroga giova osservare : ehe l'impossibilita, nella quale il debitore si trova di adempiere i suoi impegni sia dovuta agli avvenimenti di guerra, e gia stato constatato dal Tribunale federale nella sentenza precipitata del 26 febbraio 1919 e non e, del resto, contestato. Il fatto, ehe Naeke non ebbe a pagare gli interessi scaduti nel 1918 entro i termini prorogati, non costituisce prova assoluta ehe esso sia definitivamente insolvente (art. 1° cif. 2 ordinanza 2 novembre 1915). Sta in fatto che il suo bilancio, a fine giugno 1918, era attivo per 7000 a 9000 fr., somma ehe puo ritenersi ragguardevole data la poca importanza della sua azienda. D'altro canto, und Konkurskanmler. No 6. 15 a prescindere dagli interessi scaduti nel frattempo, non risulta dagli atti ehe la sua posizione sia dal febbraio 1919 talmente peggiorata da renderlo definitivamente oberato. Giova inoltre rilevare ehe Naeke, malgrado le persistenti difficolta dei tempi, ha potuto pagare, nell'intervallo, tutto il debito suo verso la Banca dello Stato per gli interessi scaduti a giugno 1918 e gran parte di quelli dovuti a Guglielmo Graf. 30 Gli interessi scaduti il 30 giugno 1919 a favore di Guglielmo Graf edella Banca dello Stato possono senz'alcun dubbio essere prorogati al 30 giugno 1921 (art. 5 dell'ordinanza 5 novembre 1915). Invece gli interessi di 580 fr. 75 a favore della Banca Svizzera-Americana non possono essere prorogati al di la del 31 dicembre 1920, poiche l'interesse scaduto il 30 giugno 1918 e tuttora insoluto. Gli interessi sugli interessi prorogati saranno da pagarsi al 5% in conformita dell' art. 10 al. 1 c 2 ordinanza 2 novembre 1915. La Camera esecuzioni e allimenti pronuncia : Il ricorso e ammesso e in domanda di proroga del 15 gennaio 1920 accolta nel senso ecc. 6. Sentenza. S ma.ggio 1920 nella causa Siebenmann. L'azione di constatazione dell'inesistenza del debito prevista dall'art. 83 al. 2 LEP sospende il decorso del termine per chiedere la

dichiarazione del fallimento, non quello dell'art. 88 al. 2 LEF per chiedere il pignoramento. Onde prevenire la perenzione della domanda di dichiarazione del fallimento il creditore non è tenuto a domandare l'alleggerimento dell'inventario secondo gli art. 83 e 162 LEF. ..01. - 113 novembre 1916 Marta Siebenmann promuoveva esecuzione in via di pignoramento o di concorso contro

16 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Gottlieb e Una Siebenmann. Hotel-Pension Siebenmann in Orselina, con due precetti esecutivi separati, il primo diretto contro Gottlieb Siebenmann per un credito di . 4500 fr., il secondo contro Una Siebenmann per 27,500 fr. (precetti esecutivi Ni 19,457 e 19,458). L'opposizione interposta essendo stata rimossa provvisoriamente con sentenza del 23 febbraio 1917, i debitori promossero il 20 marzo 1917 l'azione di constatazione dell'inesistenza del debito a stregua dell'art. 83 al. 2 LEF. Il 21 ottobre 1919 l'azione veniva ritirata e la causa cancellata dal ruolo con decreto del 24 ottobre 1919: in seguito di che, nel febbraio 1920 (la data esatta non risulta dagli atti), la creditrice chiedeva la prosecuzione delle esecuzioni Ni 19,457 e 19,458. B. -. L'ufficio di Locarno, pur ritenendo che i due debitori fossero soggetti alla procedura di fallimento, vi si rifiutò pretendendo che le esecuzioni fossero perenti. In questo modo di vedere convenne anche l'Autorità cantonale di Vigilanza con la querelata decisione sulla base dei motivi seguenti: Per il disposto dell'art. 86 al. 2 LEF il diritto di chiedere il pignoramento si estingue decorso un anno dalla notifica del precetto. Questo termine non è sospeso dalla procedura di rigetto dell'opposizione, la quale era del resto già definita colla sentenza del 23 febbraio 1917. La domanda di proseguimento in data del febbraio 1920 era quindi tardiva. Per mantenere in vita i due precetti esecutivi, la creditrice avrebbe dovuto chiedere la formazione dell'inventario ai sensi degli art. 83 al. 10 e 162 LEF. C. - Da questa decisione, intimata il 23 aprile 1920, la creditrice ricorre al Tribunale federale nei modi e nei termini di legge. Considerando in diritto: 1° - Una prosecuzione delle esecuzioni Ni 19,457 e 19,458 sarebbe infatti tardiva né potrebbe più essere chiesta se le dette esecuzioni dovessero essere proseguite in und Konkurskammer. N° 6. 17 via di pignoramento. Il termine perentorio di un anno previsto dall'art. 88 al. 2 non viene né sospeso né interrotto dall'azione che tende alla dichiarazione di inesistenza del debito secondo l'art. 83 al. 2 LEF. Ottenuto il rigetto provvisorio, il creditore può, malgrado la pendenza dell'azione precitata, chiedere il pignoramento provvisorio (art. 83 al. 1 LEF) : se non lo fa, il termine di cui all'art. 88 al. 2 continua a decorrere. Nel caso in esame. La domanda di prosecuzione interposta lungo tempo dopo che il termine di un anno era trascorso dal giorno della notifica del precetto in questione (3 novembre 1916 a febbraio 1920) e anche da quello in cui fu pronunciato il rigetto provvisorio (23 febbraio 1917 : v. art. 88 al. 2 LEF). 2° - Diversa è la situazione se le esecuzioni devono essere proseguite per via di fallimento. A mente dell'art. 166 LEF, il diritto di chiedere il fallimento si estingue bensì col decorso di un anno meno venti giorni (cfr. art. 159 e 166 LEF : termine per chiedere il fallimento da una notifica della comminatoria). ma il secondo alinea dell'art. 166 soggiunge, che ove sia stata fatta opposizione. (i non si computa il tempo trascorso dal giorno . in cui l'azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione) •. Questo disposto è, secondo le ragioni che lo ispirarono, da applicarsi in modo generico, vale a dire da applicarsi tanto all'azione di constatazione del credito connessa al creditore cui fosse stato negato il rigetto dell'opposizione, quanto a quella di dichiarazione di inesistenza del debito spettante al debitore a mente dell'art. 83 al. 2 LEF, poiché ambedue sono provvedimenti provvisti dal debitore in seguito all'opposizione da esso interposta e tendono a far constatare giudizialmente l'esistenza od inesistenza del credito per cui si domanda il fallimento. Una

soluzione diversa condurrebbe alla conseguenza intollerabile che il creditore potrebbe essere escluso dal diritto di „proseguire l'esecuzione in base al precetto che l'ha introdotta - il che significherebbe in AS 46 IH - 111::/1)

18 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- realta l'annullamento dell'esecuzione - ove la causa di disconoscimento del debito durasse oltre il termine pre- visto dall'art. 166 LEF. D'altro canto, non risulta dalla legge che onde prevenire la perenzione della domanda di comminatoria di fallimento il creditore debba instare per la formazione dell'inventario previsto dagli art. 83 e 162 LEF. Questa misura e posta dalla legge naUa ~facolta del giudice del fallimento che può, malgrado l'istanza del creditore, tra- lasciarla, ove non la reputi opportuna : essa non e dunque provvedimento essenziale di esecuzione la cui inosservanza potrebbe essere di nocimento al creditore. Se si tratta di esecuzione in via di fallimento, la domanda di prosecuzione del febbraio 1920 non può ritenersi tardiva. Infatti, dedotto il lasso di tempo durante il quale l'azione di disconoscimento resto pen- dente (20 marzo 1917 a 27 ottobre 1919), cioe oltre due anni e mezzo, non erano trascorsi piu di 8 mesi e mezzo dalla notifica dei precetti esecutivi all'insinuazione della domanda di prosecuzione. L'incarto non fornisce elementi sufficienti per deci- dere quale delle due forme di esecuzione sia applicabile in concreto. Il ricorso non puo. quindi essere ammesso che nel senso dei motivi. La camera esecuzioni e fallimenti pronuncia : 11 ricorso e ammesso nel senso dei considerandi. und Konkurskammer. N° 7. 1'1 B. SANIERUNG V. EISENBAHNUNTERNEHMUNGEN ASSAINISSEMENT DES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER 7. Beschluss vom 18. Mai 1920 i. S. Societe du Chemin de fer funiculaire Interlaken-Harder. BRB vom 25. April 1919. Abweisung eines Gesuches um Ein- leitung des Verfahrens nach der GGV und Verweisung der Unternehmung auf den Weg des Nachlassverfahrens, wenn die Sanierung sich nicht mit den in Art. 16 GGV genannten Eingriffen in die Gläubigerrechte, sondern nur mit « weiter- gehenden Eingriffen» nach Art. 17 GGV erreichen lässt. A. - Die Societe du Chemin de fer funiculaire Inter- laken-Harder mit Sitz in Interlaken wurde am 31. Au- gust 1905 gegründet. Ihr Zweck ist der Bau und Betrieb einer Drahtseilbahn von Interlaken auf den Harder und eines Hotels ersten Ranges auf dem Harderkulm. Das Aktienkapital beläuft sich auf 700,000 Fr., ein- geteilt in 1400 Aktien a 500 Fr. Das in der Folge aus- gegebene 4% % Obligationen anleihen beträgt 700,000 Franken, zerfallend in 1400 Titel a 500 Fr.; es ist sicher- gestellt durch ein Pfandrecht I. Ranges auf der Bahn- anlage (Art. 9 VZEG) im Betrage von 700,000 Fr. und ein Pfandrecht I. Ranges bis zum Betrage von 100,000 Fr. auf dem Restaurant Harderkulm mit dazu gehörenden Liegenschaften und auf der Wasserleitung nach Hab- kern. Nach' den Anlehensbedingungen sollten vom

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.